



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 674 / 2026
del 07/10/2026

Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2026-2027 E 2028 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO A TITOLO DI CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE IN MATERIA DI COLLABORAZIONE AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nominato con decreto sindacale n. 17 del 23/12/2025

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 9/09/2026 avente per oggetto “ Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Albano Sant'Alessandro e l'Associazione Nazionale Alpini -Sezione di Albano Sant'Alessandro per lo svolgimento di attività di tutela ambientale e decoro urbano – anni 2026-2028”;
- La convezione sottoscritta tra il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio ed il Presidente della locale sez. ANA di Albano S. Alessandro in data 29/09/2026 prot nr. 15169;

CONSIDERATO, a supporto del presente atto, in termini di legge e giurisprudenza, che:

- principi e criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico, la sussidiarietà ha due modalità di espressione: verticale e orizzontale;
- la sussidiarietà verticale si esplica nell'ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali (livello sovranazionale: Unione Europea-Stati membri; livello nazionale: Stato nazionale-regioni; livello subnazionale: Stato-regioni-autonomie locali) ed esprime la modalità d'intervento – sussidiario – degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono

solo se l'esercizio delle funzioni da parte dell'organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi;

- la sussidiarietà orizzontale si svolge nell'ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione 'sussidiaria', di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione;

- la sussidiarietà orizzontale ha trovato, inizialmente, riconoscimento nell'art. 2 della l. n. 265/1999, confluito poi nella l. n. 267/2000 e, infine, nell'art. 118, co. 4, Cost., secondo il quale Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base appunto del principio di sussidiarietà. La sussidiarietà orizzontale esprime il criterio di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti privati, individuali e collettivi, operando come limite all'esercizio delle competenze locali da parte dei poteri pubblici: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l'ente locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione; solo qualora le funzioni assunte e gli obiettivi prefissati possano essere svolti in modo più efficiente ed efficace ha anche il potere di sostituzione;

VISTO il parere Lombardia/333/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene riassunto l'indirizzo della giurisprudenza contabile in relazione alla tematica della legittimità di contribuzioni in favore di associazioni di diritto privato (cfr. stessa Sezione, delibere nn. 212/2013/PAR e 89/2013/PAR; Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, delibera n. 346/2012). La Sezione ribadisce che il Comune subisce il divieto di concedere contributi quando il fine del beneficio si concreti nel dare visibilità all'ente, viceversa è possibile procedere alla concessione quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che rientrino nei fini costituzionali e statutari dell'ente, che vengano attuate dal soggetto privato in rapporto di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

DATO ATTO che

- ai fini della motivazione del presente atto, sembra anche interessante la precisazione della sezione "L'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 stabilisce poi che "(a) decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria". La disposizione precisa altresì che detti enti, "che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche", chiarendo al riguardo che "sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali". Questo inciso appare importante per non confondere la procedura di erogazione di contributi in via sussidiaria con procedure di acquisizione di servizi, che pure possono essere sviluppate in forma

convenzionale, venendo però a configurare un rapporto sinallagmatico comportante il pagamento di corrispettivo e quindi un rapporto affatto diverso da quello in argomento;

- la deliberazione risponde poi al quesito se "nell'erogare la propria quota di "compartecipazione" ad iniziative di privati concretanti forme di esercizio della c.d. "sussidiarietà orizzontale", debba operare una verifica contabile in relazione alla sola iniziativa specificamente oggetto di contribuzione ovvero in relazione all'intera attività del soggetto sussidiato.". La sezione evidenzia che l'analisi del bilancio complessivo dell'attività del soggetto privato, unitamente all'analisi della singola iniziativa, è necessaria e rilevante quando questo sia utile a evidenziare il fine pubblico perseguito (elemento fondamentale per classificazione di iniziative in quanto "sussidiarie") "salvo che – per la specificità del caso concreto ovvero per la peculiare commisurazione nella fattispecie del contributo pubblico (ad esempio limitato alle sole cc.dd. "spese vive" sostenute e rendicontate da enti *ictu oculi* idonei allo svolgimento in sussidiarietà di pubbliche funzioni) – un tale controllo si palesi inutile";

VISTO l'art. 12 della L. 241/1990, ai sensi del quale "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi etc. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2022;

RILEVATO che l'art. 26, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 dispone l'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" degli "atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (...) di importo superiore ai mille euro";

CONSIDERATO che, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

PRESO ATTO che il Responsabile del Progetto è il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio Ing. Fabio Marchesi ed il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato nel dipendente Laura Campello;

ACCERTATA l'assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto in oggetto;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);
- La L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo);
- Il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. n.77 del 31.05.2021 relativo a "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e

prime misure di rafforzamento", convertito in legge n.108/2021;

- La L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione);
- Il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza);
- Il GDPR 679/2016, il D. Lgs 196/2003 s.m.i. e D. Lgs 101/28018 (Privacy);
- L'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Il D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 (Antimafia);
- Lo Statuto del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- Il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Albano S.A.;

ATTESO che:

- Con Deliberazione Consiliare n. 41 del 17/12/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/28;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30/03/2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al bilancio di previsione 2026/28;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

CONSIDERATO che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

D E T E R M I N A

DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa esposte, ad impegnare a favore della sez. GRUPPO ALPINI ALBANO S.A.- via C. Vitali, 17 – C.F./P:IVA 95054680160 per la collaborazione in materia ambientale, così come previsto dalla convenzione sottoscritta in data 29 settembre 2026 prot nr. 15169/2026:

- la somma di euro 5.000,00 per l'anno 2026;
- la somma di euro 10.000,00 per l'anno 2027;
- la somma di euro 10.000,00 per l'anno 2028;

DI IMPUTARE la spesa totale di € 25,000,00 al bilancio di previsione 2026 – 2028 come segue:

- **esercizio 2026** capitolo 1211 – codice bilancio 1.04.01.04.001 – missione 09 – programma 05– Gruppo 2° livello 104: **€ 5.000,00**;

- **esercizio 2027** capitolo 1211 – codice bilancio 1.04.01.04.001 – missione 09 – programma 05– Gruppo 2° livello 104: **€ 5.000,00**;
- **esercizio 2027** capitolo 470 – codice bilancio 1.04.02.05.999 – missione 01 – programma 01– Gruppo 2° livello 104: **€ 5.000,00**;
- **esercizio 2028** capitolo 1211 – codice bilancio 1.04.01.04.001 – missione 09 – programma 05– Gruppo 2° livello 104: **€ 5.000,00**;
- **esercizio 2028** capitolo 470 – codice bilancio 1.04.02.05.999 – missione 01 – programma 01– Gruppo 2° livello 104: **€ 5.000,00**;

DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente atto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;

DI DICHIARARE che i dati personali riferiti al presente procedimento verranno trattati in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018;

DI PROVVEDERE altresì alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune sotto-sezione livello 1 "*Provvedimenti*" sotto-sezione 2 livello "*Provvedimenti dirigenti amministrativi*", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento si è concluso nei termini di legge come previsto dall'art.2 L.241/90;

TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di esecutività ai sensi del D.Lgs 267/2000;

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi i termini sono decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione avvenuta in base alla legge.

Albano S.A., 07/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCHESI FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)